

NOTA INTRODUTTIVA

Un corso universitario di *Diritto pubblico romano* ha tradizionalmente un contenuto molto esteso sia come ambito temporale (dalla metà circa dell'VIII secolo a.C. alla morte di Giustiniano nel 565 d.C.) che come materie trattate, abbracciando i settori del diritto costituzionale, amministrativo, penale e processualpenalistico, le fonti del diritto e, a volte, anche la tradizione romanistica. Questo implica un primo ordine di difficoltà legate alla cernita degli argomenti da analizzare, cui se ne sommano altre ben più gravi – e perfettamente note agli specialisti – dovute all'eterogeneità dei dati antichi a nostra disposizione, provenienti da fonti storiche, letterarie, epigrafiche, agrimensorie, patristico-religiose e, solo in percentuale modesta, giuridiche, suscitando notevoli problemi ricostruttivi e non poche incertezze sul piano concettuale-terminologico.

La manualistica italiana negli ultimi anni si è spesso ridotta, con le debite eccezioni, a brevi compendi, non poche volte anche molto pregevoli, ma certamente non comparabili con le opere realizzate dai grandi Maestri ottocenteschi e novecenteschi. Restano ancor oggi fondamentali, solo per citarne alcune, i trattati di Theodor Mommsen (*Römisches Staatsrecht*), Pietro de Francisci (*Arcana imperii*) e Francesco De Martino (*Storia della costituzione romana*) ed i testi di Storia del diritto romano di Pietro Bonfante, dello stesso de Francisci, di Vincenzo Arangio Ruiz, Giuseppe Grosso ed Antonio Guarino. In esse possiamo trovare anche attualmente le trattazioni più dettagliate e complete degli istituti, dei concetti e delle nozioni basilari.

Voler competere con tali monumenti del sapere esula dalle mie intenzioni e sarebbe certamente al di sopra delle mie forze. Nel corso che segue (preceduto da una raccolta di dispense, intitolata *Lezioni di diritto pubblico romano I e II*) mi accontento di fornire agli studenti del primo anno un sintetico quadro generale degli argomenti che potrebbero, a mio giudizio, stimolare interessanti riflessioni in un giovane destinato ad essere un futuro giurista moderno:

l'evoluzione storica di un sistema costituzionale non scritto, con i suoi elementi di continuità e rottura; la pluralità e specificità delle fonti del diritto; la convivenza fra più ordinamenti o sfere ordinali all'interno di un sistema che resta comunque unitario; l'idea di codificazione e la sua attuazione concreta; i fondamenti del diritto penale e le garanzie riconosciute in sede del relativo processo; i rapporti internazionali; i modelli di organizzazione del territorio sottoposto al dominio romano e la questione della cittadinanza.

Questi argomenti vengono esposti in cinque parti distinte, secondo un ordine più sistematico che cronologico, al contrario di come si suole invece fare, perché si è rivelato, mediante una sperimentazione pluriennale, maggiormente rispondente alle esigenze didattiche. Per lo stesso motivo ho anche preferito conservare nell'esposizione il taglio di una dispensa ed ho privilegiato il metodo di riprodurre ed esaminare, il più spesso possibile, le fonti che costituiscono il fondamento delle affermazioni man mano compiute, in modo da permettere ai discendenti di valutare la corrispondenza tra quanto scritto dagli antichi e quanto detto dai moderni e di capire molti dei dubbi che ne discendono, altrimenti poco comprensibili.

Gli autori e testi latini sono riportati in originale con traduzione italiana, mentre quelli greci solo in italiano, per renderne possibile la lettura anche a chi non proviene da studi classici oppure – come è sovente la regola oggi – non li ha svolti in modo adeguato. Nel testo si riproducono solo quelle fonti che ho ritenuto più significative, mentre ad altre si fa riferimento nelle note a piedi pagina.

E, sempre nella medesima logica, mi sono sforzato di seguire un andamento del discorso semplificato al massimo, omettendo le indicazioni bibliografiche e riducendo all'essenziale i richiami alle discussioni avvenute in seno alla dottrina su certi punti. Questo non significa che io non abbia tenuto conto delle idee ed opinioni degli studiosi passati e contemporanei (innanzitutto quelle del mio primo Maestro, Feliciano Serrao), ma solo che ne ho effettuato una selezione, del tutto personale, accogliendo quelle, a mio avviso, più persuasive e sorvolando sulle altre.

A parziale rimedio, ho provveduto ad aggiungere alla fine di ogni parte una breve nota bibliografica di autori italiani più recenti. Si tratta ovviamente di elenchi non esaustivi né completi. Anche in questo caso siamo in presenza di mie opzioni, che non vogliono assolutamente esprimere alcun giudizio di valore sulle ricerche altrui. Desidero, in ogni caso, scusarmi delle dimenticanze.

Di tutte le scelte compiute mi assumo in pieno la responsabilità, consapevole che si tratta di un ennesimo esperimento, la cui riuscita si potrà valutare solo nel tempo. Un vivissimo ringraziamento sento di dover rivolgere ai Dottori Ivano Pontoriero ed Alessandro Cassarino per l'intelligente collaborazione prestatami nella preparazione dei materiali, nella redazione degli indici e nella correzione delle bozze.

ALDO PETRUCCI

Pisa, agosto 2012

PARTE PRIMA
L'IMPIANTO COSTITUZIONALE
NELLA SUA EVOLUZIONE STORICA

CAPITOLO I

L'ORDINAMENTO GENTILIZIO
E LINEE COSTITUZIONALI DELLA CITTÀ
DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA
PATRIZIO-PLEBEA

SOMMARIO: 1. L'ordinamento gentilizio. – 2. La fondazione di Roma e il *regnum* latino. – 3. La città etrusca, la *lex curiata de imperio* e l'ordinamento serviano. – 4. L'assetto costituzionale repubblicano originario. – 5. La prima secessione della plebe ed i suoi esiti politici e costituzionali: i *tribuni plebis* e le *leges sacrae*. – 6. Da Spurio Cassio al decemvirato legislativo (*decemviri legibus scribundis*). – 7. La restaurazione delle *leges Valeriae Horatiae* ed il quadro costituzionale fino al 376 a.C. – 8. La “seconda repubblica” ed il suo assetto: dalle *leges Liciniae Sextiae* alla *lex Hortensia* (367-287 a.C.).

1. *L'ordinamento gentilizio*

I più antichi stanziamenti sui colli romani e principalmente sul Palatino e sul Campidoglio (risalenti ad un'epoca molto remota e comunque anteriore al IX secolo a.C.) si presentano come piccoli villaggi non aventi vera struttura urbana e la cui comunità è costituita da uno o più gruppi sociali autonomi, ossia da *gentes*. Nel § 2 vedremo come la ‘nascita’ di Roma venga oggi comunemente individuata in una unione di più gruppi gentilizi e quali siano le tracce di un tale evento giunte storicamente a noi. Qui invece vogliamo tratteggiare brevemente le caratteristiche di questi gruppi, alcune delle quali sussistono anche dopo la formazione della comunità e ne influenzano, in un certo modo, l'assetto costituzionale originario.

La *gens* è un gruppo politico, economico-sociale e parentale allo stesso tempo, come dimostrano alcuni elementi contenuti nelle fonti delle epoche successive, che rappresentano un retaggio della situazione più antica.

La gens

Sono *gentiles* fra loro tutti coloro che abbiano in comune il *nomen*, secondo quanto osservava ancora L. Cincio, erudito ed antiquario del I secolo a.C., la cui testimonianza ci è riportata da Festo, *De verborum significatione* (s.v. *gentilis*, p. 83 ed. Lindsay):

gentilis dicitur ex eodem genere ortus, et is, qui simili nomine appellatur, ut ait Cincius: 'Gentiles mihi sunt, qui meo nomine appellantur' [è detto gentile chi è nato dalla stessa stirpe, e precisamente chi è chiamato con lo stesso nome, come afferma Cincio: 'Sono miei gentili, quelli che sono chiamati con il mio nome'].

Il suo assetto
interno: nomen

Il *nomen* rappresentava la parte centrale del nome romano, che si componeva di un *praenomen*, scelto dal padre, un *nomen*, uguale per tutte le famiglie del gruppo gentilizio, ed un *cognomen* indicativo della famiglia agnata all'interno sempre del gruppo gentilizio (ad es., in Marco Tullio Cicerone, Marco è il prenome, Tullio il nome e Cicerone il cognome). Da questa testimonianza si evince pertanto il carattere di gruppo parentale della *gens*.

assenza di
parentela
per gradi

Essa, però, assume una configurazione molto diversa rispetto al gruppo che sarà poi definito la famiglia. Innanzitutto non ha un capostipite comune né una parentela per gradi, come possiamo ancora vedere da una norma delle XII Tavole (*Tab. V.5*¹), in cui i gentili sono chiamati alla successione per causa di morte tutti insieme, senza distinguere tra parenti più vicini e più lontani, in linea retta o collaterale. È inoltre priva di un capo permanente, essendo formata da componenti che si trovano in una situazione di parità, ma ciò non esclude che per il compimento di determinate imprese (in primo luogo belliche) o per determinati culti potesse venire scelto un capo temporaneo, il quale operava come *primus inter pares*. Infine, nel suo assetto più antico, la *gens* era retta dalla pratica dell'esogamia (i matrimoni dovevano avvenire con componenti estranei al gruppo) e di forme matrimoniali collettive, per cui, ad es., tutti gli uomini non sposati del gruppo A si univano a tutte le donne non sposate del gruppo B o viceversa.

assenza di
un capo
permanente

esogamia
e matrimonio
collettivo

culti
gentilizi

Diversi sono gli indizi che provano anche l'originaria configurazione politica delle genti. Ognuna di esse aveva i suoi culti e le sue divinità (i *sacra gentilicia*), ricordati ancora da Festo² e da Livio³,

¹ Il cui tenore è: *Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento* [se non vi è <come erede di chi muore senza testamento> neppure un agnato, i gentili abbiano il patrimonio familiare]. Su di essa cfr. anche *infra*, Parte II, Cap. I, § 2.

² Festo, *De verborum significatione* s.v. *publica sacra*, p. 284 ed. Lindsay.

³ Livio, *Ab Urbe condita* 5.52.3-4.

con riferimento a fatti degli inizi del IV secolo a.C. Possedeva poi sepolcri comuni (i *sepulchra communia*), di cui parla Cicerone⁴ ed aveva proprie norme giuridiche, derivanti tanto da usi (*mores*) quanto da decisioni assunte dal gruppo (i *decreta gentilicia*), di cui ci informa, una volta di più, Festo parlando di un decreto con il quale la gente patrizia dei Manli aveva vietato a tutti i suoi membri di assumere il nome di Marco: *Manliae gentis patriciae decreto nemo ex ea Marcus appellatur ...*[a seguito di un decreto della gente patrizia Manlia nessuno di essa è chiamato Marco ...]⁵.

sepolcri comuni

proprie norme giuridiche

Un ulteriore indizio è rappresentato dall'esistenza della più antica clientela, dove i *clientes* erano una vera e propria classe soggetta ai gentili, ai quali fornivano forze di lavoro e truppe. Di quest'ultimo impiego dei clienti vi è ancora una testimonianza nel caso della sconfitta dell'esercito della *gens Fabia* al fiume Cremera da parte degli Etruschi di Veio nel 478 a.C.⁶.

clientela

I clienti, singolarmente o per gruppi, si sottomettevano al potere dei gentili per chiedere lavoro, sostentamento e protezione ed i gentili li accoglievano fiduciarmente. L'atto di sottomissione si esprimeva con il termine *in fidem se dedere* e quello di accettazione con *in fidem accipere*, conseguentemente la posizione dei clienti si indicava con *in fidem esse*. Poiché il rapporto era basato su un vincolo fiduciario (la *fides* appunto), i clienti dovevano lavorare ed obbedire ai gentili, mentre questi dovevano dare protezione ed assistenza. La violazione di questi doveri reciproci era considerata così grave da determinare la condanna a morte di chi li avesse infranti, secondo quanto avrebbe poi confermato in una sua norma Romolo, una volta nata la comunità⁷.

La struttura economica originaria della *gens* si caratterizzava per la proprietà collettiva della terra e delle greggi, come prova il permanere di alcune tracce nelle fonti più tarde. Un esempio è dato

proprietà collettiva

⁴ Cicerone, *De officiis* 1.17.55: *...magnum est ... eadem habere monumenta maiorum, eisdem uti sacris, sepulchra habere communia* [... è cosa grande ... avere gli stessi monumenti degli antenati, usare degli stessi culti, avere i sepolcri in comune]. Malgrado non si alluda espressamente alle genti, si considera questa testimonianza riferibile ad esse.

⁵ Festo, *De verborum significatione* s.v. *Manliae gentis*, p. 135 ed. Lindsay.

⁶ Livio, *Ab Urbe condita* 2.49 ss. e Dionigi di Alicarnasso, *Antiquitates Romanae* 9.15 ss.

⁷ Cfr. Dionigi di Alicarnasso, *Antiquitates Romanae* 2.10 per una dettagliata descrizione dei reciproci diritti ed obblighi tra clienti e patroni nella legislazione romulea, risalenti certamente ad usi (*mores*) gentilizi; sulla violazione del rapporto fiduciario, in particolare, 2.10.3.

dall'esistenza, ancora nel II e I secolo a.C., di terre assegnate collettivamente agli abitanti di un determinato luogo per adibirle a pascoli comuni (l'*ager compascuus*), come dice Festo, *De verborum signif.* s.v. *compascuus ager* (p. 35 ed. Lindsay):

compascuus ager, relictus ad pascendum communiter vicinis
[è terreno 'compascuo' quello lasciato ai vicini per il pascolo in comune].

Un'altra importante testimonianza consiste nell'introduzione della proprietà privata della terra, mediante l'assegnazione di appezzamenti di due iugeri (circa 5000 mq), attribuita anch'essa a Romolo. Tramanda, ad esempio, Varrone, *De re rustica* 1.10.2:

Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt ...

[Chiamarono *heredium* i <lotti di> due iugeri, perché si diceva che per la prima volta fossero stati divisi <ed assegnati> individualmente da Romolo, in modo che si trasmettessero all'erede ...].

Alla luce di essa si desume che, prima della fondazione della comunità, non vi sarebbe stata la proprietà privata della terra, appartenendo invece la stessa a tutti i componenti dell'intero gruppo gentilizio.

Infine depongono in tal senso sia la notizia della concessione di terre al di là del fiume Aniene (*ager trans Anienem*) alla *gens Claudia* nel suo complesso, dopo la sua immigrazione dalla Sabina a Roma nel 504 a.C.⁸, sia la corrispondenza tra le più antiche tribù rustiche, a base territoriale (esistenti dalla fine del VI secolo a.C.), ed i nomi di alcune genti patrizie.

L'ordinamento gentilizio, che abbiamo appena finito di descrivere, risulta in trasformazione già prima del momento in cui sorgerà Roma. In particolare, all'interno delle *gentes* vengono a formarsi gruppi familiari minori: la 'grande famiglia' (*familia communi iure*) e la 'piccola famiglia' o famiglia mononucleare (*familia proprio iure*), caratterizzate dal ruolo centrale e predominante del capo famiglia: il *pater familias*. Per la loro definizione valgono anche per quest'epoca le parole scritte da Ulpiano, agli inizi del III secolo d.C.: la 'piccola famiglia' comprendeva tutte quelle persone che erano soggette alla *patria potestas* di un unico *pater* (*quae sunt sub unius potestate subiectae*) o per discendenza naturale da lui (*natura*) o per essere state da lui adottate (*iure*), mentre nella 'grande famiglia' rientravano tutti

⁸ Su cui v. Livio, *Ab Urbe condita* 2.16.4-5.

coloro che erano legati da un vincolo di agnazione (*omnes adgnati*) per essere stati (effettivamente o potenzialmente) sotto la patria potestà dello stesso padre morto (*patre familias mortuo ... omnes qui sub unius potestate fuerunt ...*)⁹.

2. La fondazione di Roma e il regnum latino

È oggi opinione pressoché unanime che la più antica comunità cittadina sia sorta dal coagularsi dei gruppi gentilizi. Il modo come tale formazione avvenne è variamente discusso: comunque, allo stato attuale degli studi storici e dei ritrovamenti archeologici, sembra potersi ritenere come estremamente probabile, nelle sue grandi linee, il seguente sviluppo.

L'ubicazione delle *gentes* in villaggi (*vici*) e territori (*pagi*) posti in prossimità del Tevere e, in particolare nel punto dove sorge l'isola Tiberina, che ne permetteva l'attraversamento, fu probabilmente il fattore originario più importante a favorirne lo sviluppo. Tale ubicazione, infatti, facilitando i traffici commerciali fra nord e sud, consentì la formazione di un mercato, cui potevano convenire sia gli abitanti dei villaggi che si trovavano sulle vette dei colli prospicienti al fiume sia gli agricoltori ed i commercianti che, provenendo dall'altra sponda del Tevere (cioè dall'Etruria), venivano a scambiare lì i loro prodotti oppure erano diretti ai più ricchi mercati del sud.

Ad un dato momento, per influenza di diversi fattori, come un certo sviluppo commerciale, la progressiva trasformazione dell'economia pastorale in economia agricolo-pastorale con estensione delle aree coltivate, le necessità di difesa comune, i gruppi gentilizi dei vil-

*Unione di
gruppi gentilizi
e fondazione
della città*

⁹ Ulpiano, 46 *ad ed.* in D. 50.16.195.2: ... *iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps ... communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt* [chiamiamo 'piccola famiglia' la pluralità di persone, che sono soggette alla potestà di uno solo per natura o per diritto, come, ad esempio, il padre di famiglia, la madre di famiglia, il figlio di famiglia e la figlia di famiglia e tutti gli altri discendenti che li seguono, come i nipoti e le nipoti e così via ... chiamiamo 'grande famiglia' quella di tutti gli agnati: infatti, benché, dopo la morte del padre di famiglia, i singoli abbiano proprie famiglie, tuttavia tutti quelli, che furono sotto la potestà di uno solo, correttamente saranno chiamati membri della stessa famiglia, perché sono generati dalla stessa casa e gente].

laggi esistenti sulla vetta dei colli andarono creando una primitiva comunità urbana unitaria, con la costituzione di alcuni organi comuni. Il momento in cui ebbe luogo un tale processo di avvicinamento, in base ai più recenti ritrovamenti archeologici, cade nel corso dell'VIII secolo a.C., confermando quindi approssimativamente la data tradizionale della mitica fondazione da parte di Romolo nel 753 a.C.

Indizi: Di tutto il processo storico appena descritto le fonti a nostra disposizione, tutte di età molto più tarda, conservano solo alcune tracce.

i nomi delle più antiche tribù

Tra di esse una delle più rilevanti è data dai nomi delle tre più antiche tribù: *Ramnes*, *Titienses*, *Luceres*, che sembrano collegarsi più o meno direttamente a gruppi gentilizi, come si può dedurre dal *De lingua Latina* 5.55 di Varrone (erudito del I secolo a.C.), ove si dice:

Ager Romanus primum divisus in partes tres, a quo tribus appellata Titiensium, Ramnium, Lucerum. Nominatae, ut ait Ennius, Titienses ab Tatio, Ramnenses ab Romulo, Luceres, ut Iunius, ab Lucumone ...

[Il territorio romano fu dapprima diviso in tre parti, dalle quali presero il nome le tribù dei Tiziensi, dei Ramni e dei Luceri. I Tiziensi derivarono il nome, come dice Ennio, da <Tito> Tazio, i Ramnensi da Romolo, i Luceri, come afferma Giunio <Congo>, da Lucumone ...]¹⁰.

Secondo le notizie appena riportate, queste più antiche tribù avrebbero avuto una diversa origine etnica: sabina quella dei Tiziensi, latina quella dei Ramnensi, probabilmente etrusca quella dei Luceri. Oggi però si pensa che esse corrispondessero piuttosto a tre primitivi villaggi o, magari, a tre gruppi di villaggi. Si tratta, comunque, di ripartizioni gentilizie molto antiche, di cui si conservava la memoria ancora diversi secoli dopo, pur in assenza di spiegazioni certe.

le curie

E ad un rapporto con le singole *gentes* sembra dover far pensare anche l'ordinamento di tutta la popolazione in trenta curie (dieci per ciascuna tribù) attribuito a Romolo da una tradizione ricordata ancora dal giurista Pomponio nel suo manuale di 'storia del diritto romano' (*enchiridion*), redatto verso la metà del II secolo d.C. e in un ampio squarcio riprodotto nel Digesto di Giustiniano:

¹⁰ Conferma parziale anche Livio, *Ab Urbe condita* 1.13.8: ... *Ramnenses ab Romulo, ab T. Tatio Titienses appellati: Lucerum nominis et originis causa incerta est ...* [... i Ramnensi furono chiamati <così> da Romolo, i Tiziensi da Tito Tazio, la situazione del nome e dell'origine dei Luceri è <invece> incerta ...].

... ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit ... (Pomponio, *l. sing. enchiridii* in D. 1.2.2.2)
[... si tramanda che lo stesso Romolo abbia diviso il popolo in trenta parti, le quali parti chiamò curie ...]¹¹.

Ad un rapporto tra *curiae* e *gentes* potrebbe alludere Lelio Felice, un giurista del II secolo d.C., citato da Gellio (*Noctes Atticae* 15.27.1 e 5), quando, in un libro del suo commento ai libri di *ius civile* di Q. Mucio¹², scrive nel definire il comizio curiato:

In libro Laelii Felicis ad Q. Mucium primo scriptum est ... Quum ex generibus hominum suffragium feratur, curiata comitia esse ...

[Nel libro primo di Lelio Felice a Q. Mucio è scritto... vi sono i comizi curiati quando si vota in base alle origini degli uomini <cioè, in base alle genti>].

Infine un'ulteriore traccia si può riscontrare nelle notizie sulle popolazioni del Lazio più antico, contenute in Plinio il Vecchio, da dove si deduce l'esistenza di insediamenti precittadini in luoghi poi rientranti nel perimetro cittadino di Roma¹³, e nell'esistenza della festa religiosa dei 'Settemonti', celebrata l'11 dicembre sui sette colli di Roma (forse gli originari), ciascuno possibilmente corrispondente all'insediamento di un diverso gruppo gentilizio, della quale ancora parla Varrone¹⁴.

popolazioni del
Lazio più antico

festa dei
'Settemonti'

Una volta formatasi la comunità dalla federazione dei raggruppamenti gentilizi già indipendenti e sovrani, furono costituiti anche i primi organi costituzionali per il suo funzionamento. Essi possono identificarsi essenzialmente nel monarca (il *rex*), nel senato, nei comizi curiati e nei collegi sacerdotali. Le loro funzioni e competenze, come ora vedremo, non sono affatto equivalenti alla "divisione dei poteri" del costituzionalismo moderno teorizzato a partire dalla metà del XVIII secolo. Questo più antico periodo regio si suole indicare, tra i moderni, con il nome di monarchia latina o monarchia romano-sabina per evidenziare le origini etniche dei gruppi gentilizi originari.

I più antichi
organi
costituzionali:

¹¹ V. anche Festo *De verborum significatione* s.v. *curia*, p. 42 ed. Lindsay: ... *curiae etiam nominantur, in quibus uniuscuiusque partis populi Romani quid geritur, quales sunt bae, in quas Romulus populum distribuit, numero triginta ...* [... sono chiamate curie anche quelle, nelle quali si gestisce qualcosa di ciascuna parte del popolo Romano, quali sono quelle, nelle quali Romolo distribuì il popolo, in numero di trenta ...].

¹² Sui quali cfr. *infra*, Parte II, Cap. I, § 8.

¹³ Plinio il Vecchio, *Naturalis Historia* 3.5(9).68-70.

¹⁴ Varrone, *De lingua Latina* 6.24.

il senato Organo centrale della comunità era un consiglio di maggiorenti, i quali in qualche modo si consideravano espressione di quei gruppi gentilizi che si erano coagulati ed avevano autorità di imporre agli stessi i comportamenti conseguenti alle decisioni del monarca e delle altre istituzioni politiche e religiose della comunità stessa. Tale consiglio era costituito dal senato, i cui componenti, i *patres*, secondo le nostre fonti, sarebbero stati prima cento, poi duecento ed infine trecento, un numero, quest'ultimo, divisibile con quello delle curie, facendo quindi ipotizzare una connessione con le stesse. La composizione originaria di cento senatori è attestata da varie fonti, tra cui citiamo qui Livio, che fa discendere dalla loro denominazione *patres* quella dei patrizi (*patricii*):

composizione

... centum <Romulus> creat senatores, sive quia is numerus satis erat, sive quia soli centum erant qui creari patres possent. Patres certe ab honore patriciique progenies eorum appellati (Ab Urbe condita 1.8.7)
 [... <Romolo> crea cento senatori, sia perché quel numero era sufficiente, sia perché erano solo cento quelli che potevano essere creati senatori. Certamente per la dignità erano chiamati *patres* e la loro progenie patrizi]¹⁵.

L'elevazione del numero dei senatori a duecento sarebbe stata opera del terzo re, Tullo Ostilio, mentre la fissazione a trecento risalirebbe agli inizi della nuova fase monarchica, quella etrusca (§ 3), per decisione del re Tarquinio Prisco¹⁶.

funzioni

La più rilevante competenza del consiglio dei *patres*, in quanto assemblea della prima comunità dei gruppi gentilizi, era quella della scelta del *rex*: la sua 'investitura' quale supremo capo politico, religioso e militare della comunità proveniva appunto dal senato. La carica regia era infatti vitalizia, ma non ereditaria, ed alla morte del sovrano i suoi poteri ritornavano ai *patres*, che li esercitano a turno fino all'investitura del nuovo. Una siffatta realtà si riflette nelle fonti

¹⁵ Sul numero di cento concorda anche Festo, *De verborum significatione* s.v. *patres*, p. 289 ed. Lindsay, ma ritiene che il nome *patres* derivi dalla concessione da parte loro di terre ai più poveri, come avrebbero fatto i padri con i figli: *Patres appellantur, ex quibus Senatus primum compositus; nam initio urbis conditae Romulus C viros elegit praestantissimos, quorum consilio atque prudentia res publica administraretur; atque ii patres dicti sunt, quia agrorum partes adtribuerant tenuioribus perinde ac liberis* [Si chiamano *patres* coloro dai quali per la prima volta fu composto il senato; poiché nei primi tempi della fondazione della città Romolo scelse 100 uomini eminentissimi con il cui consiglio e prudenza venisse amministrata la *res publica*; ed essi furono detti *patres* poiché avevano concesso una parte dei campi ai più poveri come a propri figli].

¹⁶ V. Livio, *Ab Urbe condita*, rispettivamente, 1.30.2 e 1.35.6.

dove si parla di un ritorno degli *auspicia* (cioè del supremo potere) ai senatori quando il monarca decedeva: *auspicia ad patres redeunt*, come dirà ancora diversi secoli dopo Cicerone¹⁷, e dell'*interregnum*. Di quest'ultimo dice sempre l'Arpinate:

... prudenter illi principes novam et inauditam ceteris gentibus interregni ineundi rationem excogitaverunt, ut quoad certus rex declaratus esset nec sine rege civitas ... esset ... (De republica 2.12.23)

[... prudentemente quei maggiorenti escogitarono la soluzione nuova e sconosciuta alle altre genti di introdurre l'interregno, in modo che, fino a quando non fosse proclamato un determinato <nuovo> re, la città non ne restasse priva ...]¹⁸,

mentre più dettagliata è la descrizione che ce ne dà Livio, *Ab Urbe condita* 1.17.5-6, illustrando anche il suo funzionamento concreto:

... inter se centum patres, decem decuriis factis singulisque in singulas decurias creatis qui summae rerum praeessent, consociant. Decem imperitabant: unus cum insignibus imperii et lictoribus erat: quinque dierum spatio finiebatur imperium ac per omnes in orbem ibat ... id ab re quod nunc quoque tenet nomen interregnum appellatum

[... i cento senatori, create <al loro interno> dieci decurie e scelti dieci membri, uno per ogni decuria, che fossero a capo degli affari <di governo>, si dividono tra di loro il potere. Governavano in dieci: uno solo <però> era con le insegne di comando ed i littori; il potere di comando terminava nello spazio di cinque giorni e toccava a turno a tutti ... da ciò questo periodo fu chiamato interregno, un nome che possiede ancora oggi].

Una volta inaugurato il nuovo re, le funzioni del senato in questa fase storica erano essenzialmente quelle di un consiglio con il quale egli discuteva i più importanti affari civili e militari della comunità.

Nel monarca si concentravano i poteri di emanare norme giuridiche e di governare la comunità, compresi quelli di amministrazione della giustizia e di trattazione dei rapporti "internazionali", i poteri di comando militare ed i poteri religiosi, tanto che il giurista Pomponio era ancora in grado di affermare, alla metà del II secolo d.C., che

et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur (D. 1.2.2.1)

¹⁷ Nel *De legibus* 3.3.9.

¹⁸ Un'ulteriore conferma ci proviene da Festo, *De verborum significatione* s.v. *interregnum* p. 98 ed. Lindsay.